AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

Art. 6

Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'art. 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 4, purche' il terreno da questi offerto non superi il valore di L. 20.000.

La prova che la permuta e' fatta a scopo di arrotondamento e' data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 24 dicembre 1944 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali
Estremi	Legge 29 giugno 1940, n. 877
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it